

Reddito d'impresa

Crediti d'imposta

al capolinea

per design

e innovazione

Emanuele Reich
e Franco Vernassa

—a pag. 42

Crediti d'imposta al capolinea per innovazione e design



La certificazione delle spese effettuate ha effetti vincolanti verso l'amministrazione finanziaria



Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni entro i limiti del costo sostenuto

Reddito d'impresa

Entro fine anno gli investimenti per accedere al tax credit del 5%

Per ricerca e sviluppo i termini scadono il 31 dicembre 2031

A cura di

**Emanuele Reich
Franco Vernassa**

Corsa agli investimenti in innovazione tecnologica e design per le imprese che intendono usufruire del credito d'imposta previsto dai commi 201 e 202 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per i soggetti solari scade infatti al 31 dicembre 2025 il termine previsto dai commi 203-ter, 203-quarter e 203-sexies dell'articolo 1 della legge 160/2019 per il riconoscimento del credito d'imposta calcolato nella misura del 5% delle spese ammesse, con massimale annuo del beneficio di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l'innovazione tecnologica 4.o (si veda la tabella).

Terminerà, invece, con il bilan-

cio in corso al 31 dicembre 2031 il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, della legge 160/2019) la cui misura è pari al 10% con il massimale di 5 milioni di euro.

Le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono analiticamente elencate nei commi 200-202 dell'articolo 1 della legge 16/2019 e consistono sostanzialmente nei costi di personale direttamente impiegati nelle operazioni svolte all'interno dell'impresa (dipendenti, collaboratori, autonomi), ammortamenti e canoni di locazione su beni mobili e software utilizzati nei progetti, spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento dell'attività da parte del commissionario, spese di consulenza e per materiali e forniture impiegati nei diversi progetti.

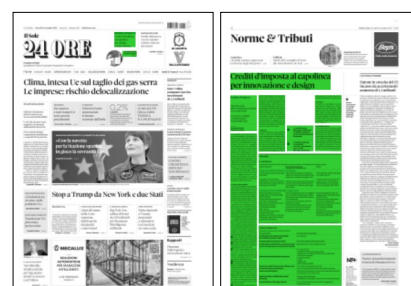
Le regole comuni a tutte le spese prevedono che le spese del personale, i compensi degli amministratori, le quote di ammortamento su beni materiali, mobili e software, i canoni di locazione finanziaria e semplice, le spese di consulenza, e le spese per materiali e forniture (articolo 6 del Dm 26 maggio 2020):
① siano considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità;
② debbano essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute;
③ rilevino temporalmente secondo i criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati e dalla eventuale capitalizzazione;
④ siano effettivamente sostenute;
⑤ corrispondano alla documentazione contabile predisposta dal-

l'impresa (documenti, prospetti e carte di lavoro, pareri e perizie di consulenti e professionisti, tra cui anche l'apposita certificazione obbligatoria rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dal comma 205 dell'articolo 1 della legge 160/2019);

⑥ si riferiscano ad attività per le quali è predisposta una relazione tecnica che ne illustri le finalità, i contenuti e i risultati, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura per responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Inoltre, per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue l'attività.

L'utilizzo

I crediti d'imposta, non tassabili ai fini Ires e Irap, sono utilizzabili solo in compensazione in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione obbligatoria e di co-



municazione (vedasi decreto di-
rettoriale Mimit del 24 aprile 2024).
DATASTAMPA6901

Il cumulo
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (si veda il comma 204 dell'articolo 1 della legge 160/2019) a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non venga a determinare il superamento del costo sostenuto.

La certificazione
Va ricordato che l'articolo 23 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti (inclusi quelli del periodo 2015-2019) o da svolgere, classificandoli nell'ambito delle attività ammissibili, con «effetti vincolanti» nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in caso di risultato positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

IL CONFRONTO

Le caratteristiche dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

RICERCA E SVILUPPO ¹	INNOVAZIONE TECNOLOGICA ² E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 ³	DESIGN ⁴
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E SCADENZA		
• 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni	• 5% nel limite massimo annuale di 2 milioni (innovazione tecnologica) e di 4 milioni (innovazione tecnologica 4.0)	• 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
• Scadenza: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031 (articolo 1, comma 203-bis, della legge 160/2019)	• Scadenza: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 1, commi 203-ter e 206-bis, della legge 160/2019)	• Scadenza: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 1, comma 203-quater, della legge 160/2019)

TIPOLOGIA DI COSTI E INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Diverse tipologie di costi, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo: a) spese lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, b) quote ammortamento, canoni di locazione, eccetera c) consulenza/attività extra-muros d) quote ammortamento di privative industriali e) spese per servizi di consulenza f) spese per materiali e forniture g) costi di certificazione	Diverse tipologie di costi, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo: a) spese lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori b) quote ammortamento, canoni di locazione, eccetera c) consulenza/attività extra-muros d) spese per servizi di consulenza e) spese per materiali e forniture f) costi di certificazione	Diverse tipologie di costi, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo: a) spese lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori b) quote ammortamento, canoni di locazione, eccetera c) consulenza/attività extra-muros d) spese per servizi di consulenza e) spese per materiali e forniture f) costi di certificazione
---	--	--

(1) Art. 2 del Dm 26 maggio 2020, (2) art. 3 del Dm 26 maggio 2020, (3) art. 5 del Dm 26 maggio 2020, (4) art. 4 del Dm 26 maggio 2020

I PUNTI DI CONTATTO

Gli aspetti in comune dei crediti d'imposta

RELAZIONI/PERIZIE	RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
Certificazione di esperto iscritto Albo dei certificatori presso Mimit	Sì, volontaria
Comunicazione ex ante ed ex post	Sì, decreto direttoriale 24 aprile 2024
Certificazione dell'effettivo sostenimento dei costi e corrispondenza ai documenti contabili	Rilasciata da un revisore legale dei conti
Idonea documentazione da conservare	Sì, composta da: • rispetto normativa sicurezza lavoro • pagamento contributi previdenziali e assistenziali • documenti contabili • contrattualistica • pareri • pagamenti • dichiarazione redditi
Quote del credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione e tassazione	• Tre quote annuali di pari importo • Non concorre alla formazione del reddito Ires/Irap
Decorrenza dell'utilizzo	Dal periodo d'imposta successivo alla maturazione, previa comunicazione e certificazione
Limiti all'utilizzo, cedibilità del credito d'imposta	• Nessun limite all'utilizzo • Cedibilità non possibile, neanche nel consolidato fiscale
Cumulabilità con altre agevolazioni	Sì, con il limite del costo sostenuto conteggiando il risparmio fiscale